



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa

Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura
U. O.: SETT. 6 - SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
<i>Registro interno di settore</i>		<i>Registro generale</i>	
N. 286	Data: 28-12-2025	N. 2032	Data: 29-12-2025

Oggetto:	FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021.Approvazione graduatoria provvisoria - Annualità 2023
-----------------	---

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91)
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2025**

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(dato non implementato se il visto non è dovuto)

li

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA

LOTTO CIG:

*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.

Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»; VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, che ripartisce il Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche;

CONSIDERATO che “Il Fondo di sostegno ai comuni marginali” è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento

e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne. Il fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiose, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera c), del citato D.P.C.M. del 30.09.2021;

PRESO ATTO che il Comune di Canicattini Bagni, in forza del citato D.P.C.M., è risultato assegna-tario di un fondo di Euro 187.810,95, da ripartire nel triennio 2021/2023;

ATTESO che le risorse, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M., potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 01.07.2022, con oggetto "Presa d'atto del D.P.C.M. del 30 settembre 2021 per la ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023-Approvazione avviso" con la quale si prendeva atto dell'assegnazione al Comune di Canicattini Bagni del contributo, per le annualità 2021 – 2022 – 2023, ammontante ad Euro 187.810,95 e si stabiliva di impiegare le risorse per la categoria di intervento: b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, demandando alla Responsabile dell'Area Amministrativa l'emanazione di tutti gli atti consequenziali di competenza per l'avvio delle procedure;

VISTO l'art. 12, comma 1, della Legge 241/90 per il quale "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 28\11\2025 , con oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 30 settembre 2021 per la ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, annualità 2023- Approvazione avviso",

DATO ATTO CHE le agevolazioni alle Imprese sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

DATO ATTO CHE l'Avviso Pubblico è stato pubblicato, unitamente all'allegata modulistica, all'Albo Pretorio, sulla home page del sito istituzionale e nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente del Comune, con scadenza 24\12\2025;

DATO ATTO che, nei termini stabiliti per la presentazione delle istanze di contributo, sono pervenute:

- n.3 (tre) domande di partecipazione per la categoria di intervento A Concessione contributi per l'avvio delle attività di ristorazione con somministrazione codice ATECO 56.10.11, gelaterie pasticcerie codice ATECO 56.10.30 , commercio al dettaglio di souvenir codice ATECO 47.78.21 e commercio al dettaglio di articoli di artigianato codice ATECO 47.78.22 ;
- n. 4 (quattro) domande di partecipazione per la categoria di intervento B Attivazione di nuovi codici ATECO;

CONSIDERATO che è stata disposta l'istruttoria formale dell'istanza finalizzata a valutare la regolarità formale e la completezza della domanda, rispetto ai requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e richiesti pena l'irricevibilità della stessa;

RITENUTO, pertanto, in attesa che si esaurisca l'intero iter valutativo, dover predisporre un documento riportante l'istanza ricevuta e provvisoriamente ammessa al beneficio;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;

- la Legge n. 190/2012; - il D. Lgs. n. 33/2013;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. n. 62/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto sindacale di conferma dell'assegnazione dell'incarico di dirigente del settore sesto che legittima la competenza della sottoscritta all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

D E T E RMINA

1. CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii.;
2. PROCEDERE alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze ricevibili/ammissibili a contributo annualità 2023 a valere sul Bilancio 2025, come risulta dall'Allegato A che fa parte integrante del presente atto;
3. DARE ATTO che:
 - si è provveduto alla rimodulazione delle risorse destinate alla linea di intervento B in quanto si è realizzata l'economia ammontante ad € 11.584,85 sulla linea di intervento A (art.4 Avviso);
 - pertanto la linea A consta di € 28.415,13 (40.000,00 -11.584,85), la linea B consta di € 31.652,74 (20.067,89 +11.584,85);
 - che la somma di € 31.652,74 della linea B, valutate le proposte con lo stesso punteggio, è stata assegnata con la stessa percentuale di 39,60% risultante dal calcolo della percentuale di € 31.652,74 sul totale delle richieste presentate ammontante a € 79.920,75 (art. 8 Avviso 75% sull'imponibile dei preventivi presentati, esclusa I VA)
4. SPECIFICARE che, al fine di rendere anonima la graduatoria, così come imposto dalla normativa sulla tutela dei dati personali, per procedere alla identificazione dell'istante è stato associato il a data di trasmissione della domanda di partecipazione oltre le ultime cifre del codice fiscale del richiedente;
5. ASSEGNARE il termine del 31 dicembre 2025 ore 10.00 per presentare eventuali osservazioni in merito alle risultanze istruttorie;
6. DISPORRE che la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all'allegata comunicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge;
7. PREVEDERE, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

8. DARE ATTO che:

- l'approvazione del contributo definitivo agli aventi diritto avverrà con successivo atto determinativo ed a seguito della conclusione dell'attività istruttoria, anche alla luce di eventuali osservazioni che dovessero pervenire all'ente entro il termine succitato;
- si procederà d'ufficio con l'acquisizione della documentazione certificativa della regolarità contributiva (DURC) relativa all'operatore economico istante e con l'accertamento della regolarità delle posizioni tributarie nei confronti dell'Ente;
- verranno disposte tutte le richieste di integrazioni che si renderanno necessarie per l'istruttoria del procedimento;
- a ciascun intervento verrà assegnato un codice unico di progetto (CUP) e codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'aiuto individuale (COR).

Il presente atto:

- sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del servizio finanziario, per il visto di cui all'art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/91.

Annotazioni:

- Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei firmatari, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni.
- La data di emanazione dell'atto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale.

L'Istruttore Responsabile

*

Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura

*Dott.ssa Cappe' Paola**

*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.